Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V – SERVIZIO AMBIENTE

Piazza del Popolo, 1 – 80019 Qualiano (NA)

http://www.comune.qualiano.na.it/

e-mail: ufficioambiente@comune.qualiano.na.it - P.E.C.: protocollo.qualiano@asmepec.it

COMUNE DI QUALIANO
Comune di Qualiano
Protocollo N.0021884/2026 del 04/11/2026

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI "INGOMBRANTI MISTI CODICE CER 200307 PER ANNI 1 (UNO) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI QUALIANO.

Art. 1
Oggetto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero presso impianto autorizzato dei rifiuti codice ***C.E.R. 20.03.07 (rifiuti ingombranti misti)*** raccolti nel Comune di Qualiano.
Detti rifiuti conferiti dai cittadini presso il centro di raccolta ubicato in Via Circumvallazione Esterna, dovranno essere prelevati dalla ditta aggiudicataria del servizio, e trasportati con propri mezzi adeguati e autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi, a propria cura e spese alla propria piattaforma;
Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in **500 tonnellate** per il periodo dell'appalto, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2
Durata dell'appalto e ulteriori affidamenti

La previsione della durata è di ANNI 1 (UNO), eventualmente prorogabili per mesi 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge, con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio.
In tal caso la durata prevista di ANNI 1 (UNO), si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio.
Il servizio attivato in pendenza della stipulazione del contratto deve essere immediatamente iniziato dall'appaltatore che si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
In caso di mancata stipulazione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.
E' vietato il rinnovo tacito. E'fatto salvo il diritto dell'Ente alla risoluzione ed al recesso anticipato.
L'appaltatore con la stipula del contratto si obbliga all'osservanza della determinazione che l'Ente adotterà a suo insindacabile giudizio. In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto di appalto.

Art. 3
Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale ANNI 1 (UNO), è di Euro 70.035,00 di cui:
Euro 62.500,00 per conferimento rifiuti;
Euro 6.250,00 per IVA al 10%;
Euro 1.250,00 per incentivi tecnici;
Euro 35,00 per contributo ANAC.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità preventivate che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione dell'utenza;
L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta;
Il prezzo a base di gara è di 0,125 €/ kg, ovvero €. 125,00/ton., oltre IVA al 10%;

Art. 4
Requisiti di partecipazione

I requisiti per la partecipazione alla procedura d'asta sono indicati nell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse. L'operatore economico partecipante dovrà comunque possedere:
Iscrizione in Albi e/o registri professionali:
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E. per le attività oggetto dell'appalto;
Per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 (o analogo Albo dello Stato aderente alla U.E.) Categoria 6, di cui al D.M. 406/98;
Per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) Autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 del D Lgs. 152/2006 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto;
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100, del D.lgs. n. 36/2023;
Iscrizione o aver presentato istanza di iscrizione nella "WHITE LIST" della Prefettura nella Provincia in cui la ditta ha sede.

Art. 5
Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
Il prelievo presso l'Isola Ecologica ubicata in Via Circumvallazione Esterna, a pena di risoluzione del contratto dovrà essere assicurato tutti i giorni feriali, salvo eventuali diverse modalità da concordarsi tra le parti e comprende l'onere della pesatura ed ogni altro e qualsiasi onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità prevista e/o concordata può essere temporaneamente intensificata, senza che l'aggiudicatario possa esimersi dall'effettuazione dello stesso.
L'intervento di prelievo dei cassoni pieni dovrà essere garantito entro le 48 ore dalla richiesta di ritiro da parte dell'Ufficio Ambiente di questo Ente.
I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione. Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.
Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario;
In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:
a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:

b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:

1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi.

2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività, presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 6
Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale **è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse** sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. 152/2006 e del D. Lgs. 267/2000 ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015 e s.m.i..

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nelle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

Art. 7
Orario di Prelievo

Gli orari di prelievo dovranno essere fissati e/o concordati tra il Servizio di Igiene Urbana del Comune e l'Appaltatore.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Art. 8
Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 9
Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica; l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

Se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo e-mail e pec, l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 20 (venti) punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (20%) arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, da concordare tra le parti, per ogni tonnellata di rifiuto.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 20% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 10
Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti ingombranti (CER 20-03-07) pervenuta all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura.
L'impresa è tenuta a rilasciare all'Amministrazione, oltre a tutti i documenti richiesti dall'Ufficio Ambiente, ogni qualvolta che si procede ad una liquidazione, un certificato DURC sempre aggiornato ed una dichiarazione di regolarità contabile.
L'impresa, è altresì, tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art.3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 11
Garanzie

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.
La cauzione definitiva sarà pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023.
La cauzione dovrà essere prestata con le modalità stabilite dalle norme vigenti (artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023);
La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.
Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo -previdenziali.

.

Art. 12
Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 13
Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- ✓ con la costituzione e/o l'entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o comunale degli organismi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- ✓ scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- ✓ frode nell'esecuzione del servizio;
- ✓ per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- ✓ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- ✓ sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- ✓ per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- ✓ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- ✓ per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- ✓ qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- ✓ qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 5% dell'importo contrattuale, in un periodo massimo di tre mesi;
- ✓ mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- ✓ per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.Civ.- Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni ad uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 14
Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 15
Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.
L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare apposita appendice alla propria polizza aziendale di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), l'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.
L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 16
Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 17
Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Art. 18
Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.
L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 19
Penalità

In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente art. 6, il Comune in caso di inosservanza all'obbligo di esecuzione del servizio affidato così come dettagliato nell'art. 5 del presente capitolato, conferirà i rifiuti presso altro impianto.
Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno di mancato prelievo, l'applicazione della sanzione di € 200,00.
Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 5% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le penali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecunaria da un minimo di €. 200,00 (duecento/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, l'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.
L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione. Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.
Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 20
Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del

Responsabile tecnico/amministrativo dei servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
Deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (12h) almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 22

Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

Qualiano, lì 04/11/2026

Il Responsabile del Settore V
Dott. Ing. Giuseppe Treccagnoli

